

N. 00116/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00150/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2014, proposto da:

J.A.S. Jet Air Service S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Leccese e Andrea Marega, con domicilio eletto presso l'avv. Antonella Rivara nel suo studio in Genova, salita Santa Caterina, 1/1;

contro

RINA Service S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Damonte nel suo studio in Genova, via Corsica, 10/4;

nei confronti di

Saima Avandero S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Alberti, Giovanni Scarpa ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso l'avv. Piergiorgio Alberti nel suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;

Visentini Giovanni Trasporti Fluviomarittimi S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego di accesso agli atti la cui ostensione è stata richiesta dalla ricorrente con istanza del 4 dicembre 2013, per prendere visione ed estrarre copia della documentazione tecnico-progettuale idonea a rivelare le caratteristiche di fabbricazione delle navi RO-RO "Maior" (RI 68019) e "Altinia" (RI 71086), assunto da RINA Service S.p.a. con provvedimento datato 8 gennaio 2014 e comunicato alla ricorrente in data 9 gennaio 2014;

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale,

nonché per l'accertamento

dell'obbligo della Società resistente a consentire l'immediata ostensione, con estrazione di copia, della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RINA Service S.p.a. e di Saima Avandero S.p.a.;

Vista l'istanza cautelare proposta in via autonoma dalla ricorrente, depositata in data 10 marzo 2014;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta in via autonoma, contenente una domanda identica a quella formulata con il ricorso principale, consentirebbe alla ricorrente di conseguire in via interinale l'intero risultato utile cui è preordinato il giudizio, con il risultato di anticiparne l'esito alla fase cautelare e di rendere inutile l'esperimento del rito dell'accesso.

Considerato, peraltro, che non pare sussistente il requisito del *periculum*, alla luce dell'intervenuta stipulazione del contratto d'appalto cui afferiscono i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Ritenuto che, per tali ragioni, l'istanza cautelare suddetta non sia suscettibile di favorevole valutazione.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare proposta in via autonoma dalla ricorrente.

Fissa la trattazione della domanda di accesso all'udienza camerale del 17 aprile 2014.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)